DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/05/2017 N. 369

Avvio sperimentazione del percorso di accreditamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio per donne vittime di violenza della Regione Liguria.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- la Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 e i principi dalla stessa enunciati in materia di protezione, prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- la legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale l'Italia ha ratificato la suddetta Convenzione,
- la Legge 15 ottobre 2013, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province".
- la L.R. 21 marzo 2007 n. 12 "Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza", che ha disciplinato in ambito regionale le modalità di attuazione delle politiche di contrasto alla violenza di genere e che ha come principale finalità la promozione di interventi che assicurino alle donne che subiscono violenza il diritto ad un sostegno per recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, tutelando l'integrità fisica e dignità nel rispetto della personale riservatezza;
- la L.R. 24 maggio 2006, n. 12 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari", che individua fra gli obiettivi misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza;
- il Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 18/2013 che prevede il potenziamento ed il sostegno della rete dei Servizi Territoriali di accoglienza/sostegno emergenza/protezione, in grado di attivarsi prontamente a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza senza distinzione di età, status, razza, religione e nazionalità;
- la D.G.R. 28/09/2015 n. 1045 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'artic. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi Centri antiviolenza e Case rifugio" con cui la Regione Liguria ha stabilito l'immediata applicabilità dei requisiti minimi alle nuove dotazioni e fissato un termine di adeguamento di 12 mesi dalla data dell'approvazione della Delibera per quelle già esistenti.

PREMESSO che, ai sensi della DGR 1045/2015, le strutture antiviolenza - come Centri Antiviolenza e Case Rifugio - se non già diversamente autorizzate sono soggette all'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di ubicazione nel caso di nuova costruzione, esercizio di attività, adattamento di strutture già esistenti e loro diverso utilizzo, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede;

RITENUTO necessario, terminato il periodo di adeguamento previsto dalla richiamata DGR 1045/2015, avviare la sperimentazione del percorso di accreditamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio presenti sul territorio ligure;

RITENUTO necessario procedere altresì all'istituzione di un elenco dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio accreditati dalla Regione Liguria,

VALUTATO opportuno rendere pubblici i recapiti dei Centri antiviolenza accreditati, dandone la massima divulgazione affinché siano noti a tutta la cittadinanza e non divulgare l'elenco delle Case Rifugio al fine di garantire la segretezza dell'indirizzo e preservare la sicurezza delle donne ospitate;

RITENUTO necessario approvare le modalità di accreditamento sperimentale e di gestione dei suddetti elenchi, indicando i requisiti per l'iscrizione e definendo le modalità per le verifiche finalizzate ad accertare la sussistenza dei requisiti e il loro mantenimento;

RITENUTO di dare mandato alla struttura regionale competente per le eventuali modifiche e integrazioni necessarie al fine di apportare eventuali correttivi al sistema;

VALUTATO di assicurare un'adeguata evidenza pubblica all'avvio del percorso sperimentale di accreditamento e all'istituzione dei suddetti elenchi, affinché tutti i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio operanti in Liguria in possesso dei requisiti dell'intesa possano essere informati e, se interessati, presentare richiesta sulla base della modulistica appositamente predisposta;

Su proposta dell'Assessore alle Pari Opportunità

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate,

- 1. di avviare la sperimentazione del percorso di accreditamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio della Regione Liguria;
- 2. di istituire l'elenco pubblico dei Centri Antiviolenza rispondenti ai criteri dell'intesa 27.11.2015 CU e accreditati dalla Regione Liguria;
- 3. di istituire l'elenco delle Case Rifugio rispondenti ai criteri della sopraindicata intesa e accreditate dalla Regione Liguria, di cui non saranno divulgati i recapiti al fine di garantire la segretezza dell'indirizzo e preservare la sicurezza delle donne ospitate
- 4. di approvare il documento recante le modalità di accreditamento e di gestione dei suddetti elenchi e la relativa modulistica, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 5. di stabilire che l'accreditamento e la conseguente iscrizione ai suddetti elenchi sia rilasciato mediante decreto del Dirigente della struttura regionale competente per materia;
- 6. di affidare alla stessa struttura i compiti inerenti la gestione degli elenchi e le attività istruttorie relative ai procedimenti di accreditamento;
- 7. di dare mandato alla struttura regionale competente per le eventuali modifiche e integrazioni che si rendessero successivamente necessarie al fine di apportare eventuali correttivi al sistema;
- 8. di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché il suo inserimento sul sito <u>www.regione.liguria.it</u>

Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO Roberta Rossi

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/05/2017 N. 372

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Apertuta del bando per la presentazione di domande di aiuto sulla sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori ".

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1. Di dare atto, per i motivi meglio precisati in premessa, che si sono verificate le condizioni per l'avvio delle procedure di presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura 6.1 del PSR "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori";
- 2. di approvare le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla predetta sottomisura 6.1 "Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori", focus area 2.b, di cui al documento "Allegato A sottomisura 6.1 Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori focus area 2.b" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3. di porre a bando la somma di euro 1.000.000, considerata congrua in quanto in linea con la programmazione finanziaria del PSR 2014-2020;
- 4. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
- 5. di stabilire che le domande di sostegno possono essere presentate, tramite il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), a partire dal 1 giugno 2017 e fino alle ore 24:00 del 31 luglio 2017, come meglio specificato nei documenti allegati;
- 6. di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, con proprio provvedimento e in qualità di Autorità di Gestione del PSR: